

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

### **CAPO I° - OGGETTO**

#### **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio di Bonifica dal RD 08.05.1904, n. 368, come integrato dalla L 24.11.1981, n.689.
2. Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma sui corsi d'acqua costituenti la rete idraulica in gestione ai sensi dell'art 26 della LR 08.05.2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262

## CAPO II° - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

### ART. 2 - PREMESSA

1. Le occupazioni temporanee e gli espropri necessari per assicurare l'esecuzione, la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

### ART. 3 - ACCESSO AI FONDI

1. Il personale del Consorzio ed i mezzi d'opera consorziali o di ditte private all'uopo incaricate alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio possono accedere alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di rispetto idraulico di cui al successivo art 4 comma 2, esclusivamente per effettuare i rilievi e gli interventi necessari senza che per ciò sia necessario dare comunicazione od ottenere l'autorizzazione del proprietario o del conduttore.
2. Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziata, di qualunque danno cagionato al fondo, alle colture e ad ogni altro bene presente sul fondo medesimo dal personale consortile nell'adempimento delle proprie funzioni, fatto salvo quanto disposto dall'art 4 comma 5.

### ART. 4 - ZONE E FASCE DI RISPETTO IDRAULICO

1. Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art 1 sono presenti con continuità zone di rispetto idraulico della larghezza di metri 10, misurata dal ciglio della sponda ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore.
2. I primi 4 metri delle zone di cui al comma precedente sono fasce di rispetto idraulico destinate:
  - a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
  - b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
  - c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
  - d) al deposito di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;
  - e) al deposito di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica.
3. Le anzidette fasce di rispetto idraulico avranno ampiezza, in ogni lato:
  - di m 4 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
  - di m 4 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore.
4. Dei quattro metri di ampiezza della fascia di rispetto idraulico, almeno i primi due metri dal lato canale devono rimanere continuamente disponibili e non interessati da alcuna attività di aratura a fini colturali.
5. Le fasce di rispetto idraulico possono essere interessate solamente da colture erbacee, senza che il relativo danneggiamento costituisca presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio effettuare i lavori di manutenzione al momento opportuno; le fasce di rispetto idraulico, dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione, possono essere mantenute a strada sterrata o asfaltata; possono inoltre essere autorizzate opere in legno a verde a sostegno delle ripe o come fascia tampone nei limiti delle autorizzazioni stesse.

### CAPO III° - DIVIETI

#### ART. 5 - SPAZIO DI RISPETTO TRA LE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA

1. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del successivo art 7, eseguire opere nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui al precedente art 1.

#### ART. 6 - DIVIETI ASSOLUTI

1. Sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al precedente art 1:
  - a) qualunque piantagione, siepe, fabbricato, recinzione, sottoservizio, condotta ed opera d'arte connessa, movimento di terreno, drenaggio e miglioramento fondiario dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 4 metri per piantagioni e recinzioni fisse, di metri da 1 a 2 per siepi arbustive, sottoservizi, condotte ed opere d'arte connesse, di metri 2 per il movimento di terreno, di metri da 4 a 10 per drenaggi, miglioramenti fondiari, fabbricati e linee aeree, secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;
  - b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 4, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda.
  - c) qualunque intervento, temporaneo o permanente, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
  - d) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;
  - e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, o scarichi, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
  - f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
  - g) qualunque ingombro o deposito di materie come specificato nei punti precedenti sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
  - h) l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.
2. Le opere di cui al comma 1, lettere a) e b) esistenti o che per una nuova opera idraulica venissero a trovarsi a distanza minore di quelle indicate, sono tollerate purché non rechino pregiudizio, e vengano garantite le attività di cui all'art 4; la sostituzione di tali opere non potrà essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite.

#### ART. 7 – DIVIETI IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui al precedente art 1, a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o autorizzazione, a norma dei seguenti artt 8, 9 e 10:
  - a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262

- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- e) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade, e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- f) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso o a scaricare acque di rifiuto di case, stabilimenti industriali e simili, senza pregiudizio alle disposizioni contenute nel precedente art. 6, lett. e);
- g) qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- h) lo stabilimento di nuove risaie;
- i) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
- l) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- m) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade;
- n) l'apposizione di catene, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto;
- o) l'apposizione di staccionate di protezione e guard rail in prossimità del ciglio dei corsi d'acqua e sulle arginature.

## CAPO IV° - CONCESSIONI

### ART. 8 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), f), g), i), l), m), n) e o) del precedente art 7.
2. Sono invece permessi con semplice autorizzazione scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti, o fatti indicati alle lettere c), e) ed h) dello stesso art 7.

### ART. 9 – RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Le concessioni e le autorizzazioni necessarie per i lavori, atti o fatti di cui al precedente art 7 sono date dal Consorzio in conformità a quanto previsto dal RD 368/1904.
2. Nei casi di abusi riguardanti aree demaniali e consorziali, è fatto obbligo provvedere immediatamente alla regolarizzazione amministrativa e al ripristino dello stato dei luoghi; qualora le opere abusive non rechino pregiudizio al regolare deflusso delle acque e vengano garantite le attività di cui all'art 4, il Consorzio, in pendenza della regolarizzazione amministrativa, applicherà a partire dalla data di occupazione o per il periodo degli ultimi 5 anni se l'opera è stata realizzata in un periodo precedente, a titolo di indennità di occupazione, gli importi di cui al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico senza che ciò possa costituire sanatoria.
3. Il Consorzio ha la facoltà, per le opere esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento nelle zone di rispetto idraulico di cui all'art. 4, come indicato al comma 2 dell'art. 6 e a condizione che non riceva documento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze, di tollerare la presenza di recinzioni e altre opere fisse a distanza non regolamentare a fronte dell'impegno dell'interessato per sé e per i futuri aventi causa a rimuovere a spese proprie l'opera a semplice richiesta del Consorzio, ad assumersi i maggiori oneri finanziari per il mantenimento del tratto di canale interessato e con contestuale liberazione di responsabilità del Consorzio nell'ipotesi in cui derivassero danni a cose e/o persone, dalla presenza del manufatto tollerato.
4. Gli importi annui commisurati ai maggiori oneri finanziari per il mantenimento del tratto di canale interessato di cui al comma 3 del presente articolo sono individuati dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

## ART. 10 - CONTENUTO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Nelle concessioni e nelle autorizzazioni sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio per le concessioni, le norme alle quali sono assoggettate, l'eventuale prezzo dell'uso concesso ed il canone annuo.
2. Nelle predette concessioni e autorizzazioni deve essere inoltre precisato che le medesime vengono accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
  - c) con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
  - d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente Regolamento;
  - e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, copie di atti, ecc.;
  - f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al ripristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima;
  - g) con l'obbligo di sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente.
3. Colui che ha ottenuto la concessione o l'autorizzazione di cui al precedente art 9, deve provvedere alla sua trascrizione alla conservatoria, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di cui al presente regolamento.
4. Le concessioni sono rinnovabili: per tale motivo il concessionario deve farne domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.
5. Il pagamento del canone annuo, nonché delle eventuali maggiori spese dovute alla onerosità della manutenzione per i manufatti di cui risulti la carenza della concessione originaria da parte del Consorzio di bonifica, prevista dai precedenti artt 8 e 9, non comporta sanatoria del procedimento concessorio in tutti i casi di inesistenza, nullità e illegittimità del provvedimento.

## CAPO V° - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

### ART. 11 – OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO

1. Col permesso scritto del Consorzio, i consorziati possono aprire per lo scolo delle acque meteoriche dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali.
2. I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio esistente o la realizzazione di tombotti idoneamente presidiati con pietrame a difesa di sponde su entrambi i lati della bocca e sulla parte opposta del canale.
3. È di norma vietata la realizzazione di bocche per lo scarico delle scoline direttamente nei canali consorziali o demaniali.
4. Le scoline dovranno essere convogliate in un capofosso aziendale o interaziendale e solo in questo caso le acque potranno essere convogliate nella rete di scolo consorziale o demaniale.

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262

5. Le opere di miglioramento fondiario dei singoli privati, in particolare i drenaggi sotterranei e gli spianamenti superficiali dei terreni, devono essere autorizzati dal Consorzio qualora l'intervento interessi il canale o le pertinenze idrauliche.

#### **ART. 12 – IRRIGAZIONE CON ACQUA DEI PROPRI FOSSI DI SCOLO**

1. Nei limiti consentiti dal Codice Civile, i consorziati possono attingere alla rete privata presente nei loro terreni specificata al seguente art 32 lettera a), purché osservino l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione le relative bocche di scarico.

#### **ART. 13 – PRESCRIZIONI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SCOLO O SCARICHI**

1. Ogni immissione di acque meteoriche, diretta o indiretta, nei corsi d'acqua di cui all'art 1 dovrà essere munita di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde. Per costruire le relative opere è necessaria da parte del Consorzio una formale concessione nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del concessionario.
2. Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue, opportunamente trattate, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella rete dei corsi d'acqua affidati al Consorzio è comunque subordinato ad apposita concessione da parte del Consorzio medesimo.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI GENERALI DEI CONSORZIATI**

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere idrauliche di bonifica.
2. In particolare i consorziati debbono:
  - a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
  - b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
  - c) sfalciare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
  - d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
  - e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
  - f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
  - g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
  - h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
  - i) lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, e dei canali di scolo ed irrigui;
  - j) laddove esistono tratti tombinati il richiedente concessionario dovrà tenere debitamente pulite le griglie e gli sfioratori.

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262

## **CAPO VI° - SANZIONI**

### **Sezione I° - Violazione delle norme di polizia idraulica e sanzioni**

#### **ART. 15 – FATTI ED ATTENTATI CRIMINOSI**

1. I fatti ed attentati criminosi di cui all'art 141 del citato RD n. 368/1904 sono puniti a termine della normativa vigente.

#### **ART. 16 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT 6 E 7**

1. Le contravvenzioni alle disposizioni degli artt 6 e 7 del presente regolamento sono punite, a termini del citato RD n. 368/1904, con la sanzione amministrativa a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs n. 507/1999.

#### **ART. 17 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT 6 E 15**

1. Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni degli artt 6 e 15 s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; qualora egli persista, il Consorzio segnala le violazioni alle forze dell'ordine chiedendone l'intervento.

#### **ART. 18 – VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI**

1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come specificato nell'articolo seguente sono redatti da Guardie giurate del Consorzio.
2. A tal fine, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Prefetto territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Qualora il dipendente del Consorzio che ha accertato la violazione non rivesta la figura di guardia particolare giurata si potrà procedere con la modalità contemplata all'art 27.
4. Il Consorzio, una volta accertato l'abuso, invierà apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, mediante trasmissione di opportuna notizia di reato ai sensi dell'art 347 cpp.

#### **ART. 19 – CONTENUTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI**

1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:
  - a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
  - b) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
  - c) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore;
  - d) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dalla guardia particolare giurata che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262

- e) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli artt 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
- f) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione ed eventualmente sequestrate;
- g) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art 17;
- h) la firma della guardia particolare giurata che ha accertato la contravvenzione.

#### **ART. 20 – ITER DEI VERBALI REDATTI SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART 19**

1. I verbali redatti secondo le modalità di cui all'art 19 vengono trasmessi alla Giunta Regionale che emetterà l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa a carico del trasgressore e viene invitato lo stesso alla eventuale rimessa in pristino. Provvederà, altresì, su proposta del Consorzio, al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte. Nel contempo la Regione comunicherà al Prefetto l'emissione dell'ordinanza e il Consorzio provvederà a segnalare quanto accertato all'Amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti in materia di governo del territorio, di tutela dei beni culturali e del paesaggio e di edilizia.

#### **ART. 21 – RIMESSA IN PRISTINO**

1. Il Prefetto, quale organo deputato a garantire l'applicazione dell'art 153 del RD 368/1904, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente Regolamento, precisando le opere da eseguirsi.
2. Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
3. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

#### **ART. 22 – RIMBORSO**

1. Il Prefetto, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

#### **ART. 23 – SORVEGLIANZA DELLA BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI ORDINATI**

1. La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

## Sezione II° - Sanzioni amministrative

### ART. 24 – OBLAZIONE

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art 7 del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs 507/1999.

### ART. 25 – ULTERIORE OBLAZIONE

1. Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nel precedente art 24 sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs 507/1999.

### ART. 26 – VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART 7

1. L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, le quali possono essere revocate.

### ART. 27 – PROCEDURA

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art 7, lettere a), b), c), d), g), e l), s'intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro e, qualora egli persista, il Consorzio segnala la violazione alle Forze dell'Ordine chiedendone l'intervento.
2. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente dal Consorzio, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
4. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Consorzio.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

### ART. 28 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato alla Regione del Veneto ai sensi del DLgs n. 507/1999.

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262

#### ART. 29 – POTERI DI ACCERTAMENTO

1. Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative, le Guardie particolari giurate del Consorzio possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

-----  
Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262

## CAPO VII° - DEVOLUZIONE PROVENTI

### ART. 30 – PROVENTI DELLE AMMENDE

1. Spettano alla Regione del Veneto i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.

-----  
Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262

## CAPO VIII° - OPERE PRIVATE

### ART. 31 – NECESSITA' DI INTERVENTI SULLA RETE PRIVATA

1. Il Consorzio verifica la necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla rete privata, nonché di nuova realizzazione, necessari per dare scolo alle acque, invitando gli interessati a provvedere all'esecuzione delle relative opere.

### ART. 32 – TIPOLOGIA DI OPERE

1. Ai fini delle attività consortili di cui al presente capo la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere:
  - a) "fossi", i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di vaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione;
  - b) "capofossi", ovvero i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

### ART. 33 – LAVORI E OPERE A CARICO DEI PRIVATI

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. I lavori e le opere a carico dei privati sulla rete di cui al precedente articolo si distinguono in:
  - a) lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, lievi ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree, piccole riparazioni e similari);
  - b) lavori di manutenzione straordinaria (ampliamento della sezione, sistemazione della livelletta di fondo, ridimensionamento dei manufatti e similari);
  - c) opere di nuova inalveazione (di rettifica del percorso, o nuova escavazione per migliorare il deflusso e similari).

### ART. 34 – LAVORI ESEGUITI IN VIA SOSTITUTIVA

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei frontisti e degli altri proprietari interessati.
2. Ai sensi dell'art. 34 della LR 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, anche avvalendosi se necessario della forza pubblica, il Consorzio in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio.

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262



5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

-----  
Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262

Unità locale di Venezia  
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano  
Chiamate di emergenza 3486015269

## CAPO IX - GESTIONE RIFIUTI

### ART. 35 – RIFIUTI ABBANDONATI NEI CANALI

1. In merito all'individuazione dell'amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali, si fa riferimento alle Dgr 3309 del 23.10.2007 e 793 del 31.03.2009.

---

Il presente Regolamento è stato:

- ✓ predisposto con delibera del CdA n. 490/2013 in data 07.06.2013;
- ✓ predisposto in testo modificato con delibera del CdA n. 517/2013 in data 29.08.2013;
- ✓ approvato con delibera dell'Assemblea n. 94/2013 in data 02.09.2013;
- ✓ la Giunta Regionale, con nota prot. 406200 in data 26.09.2013 (ns. prot. 14437 in pari data) ha chiesto chiarimenti;
- ✓ predisposto in testo modificato, per corrispondere ai chiarimenti richiesti, con delibera del CdA n. 550/2013 in data 20.11.2013;
- ✓ approvato in testo modificato, per corrispondere ai chiarimenti richiesti, con delibera dell'Assemblea n. 101/2013 in data 07.12.2013;
- ✓ approvato, con correzioni, dalla Giunta Regionale in data 30.12.2013, come comunicato dalla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti con nota n. 6076/F.010.05.1 del 08.01.2014 (ns prot 261/2014);
- ✓ predisposto in testo modificato dei soli artt 4 e 7 con delibera del CdA n. 639/2014 in data 25.06.2014;
- ✓ approvato in testo modificato con delibera dell'Assemblea n. 109/2014 in data 30.06.2014;
- ✓ approvato dalla Regione Veneto, come da comunicazione della Sezione EE.LL, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi in data 04.08.2014 prot. n. 331879 Class: C.101.

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) – E-Mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) – P.E.C.: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 041 5459111 – Telefax 041 5459262